

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2320, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1113/DDA/AM)

Con istanza DDA/2320, pervenuta in data 2 ottobre 2019 (prot. n. DDA/0002899) è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://freeallmusic.top>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
LAURA PAUSINI	BENVENUTO	2011	omissis
LAURA PAUSINI	CELESTE	2011	omissis
LAURA PAUSINI	INEDITO	2011	omissis
LAURA PAUSINI	LA SOLITUDINE	1993	omissis
LAURA PAUSINI	DISPARA - SPACCACUORE	1995	omissis
LAURA PAUSINI	VIAGGIO CON TE	2000	omissis
LAURA PAUSINI	TRA TE E IL MARE	2000	omissis
LAURA PAUSINI	RESTA IN ASCOLTO	2003	omissis
LAURA PAUSINI	IL TUO NOME IN MAIUSCOLO	2003	omissis
LAURA PAUSINI	PARLAMI	2003	omissis
EROS RAMAZZOTTI	COSE DELLA VITA	1992	omissis
LIGABUE	IL MURO DEL SUONO	2012	omissis
LIGABUE	SIAMO CHI SIAMO	2012	omissis

Direzione contenuti audiovisivi

LIGABUE	IL VOLUME DELLE TUE BUGIE	2007	omissis
LIGABUE	LA NEVE SE NE FREGA	2013	omissis
LIGABUE	IL SALE DELLA TERR	2012	omissis
LIGABUE	CAPO SPARTIVENTO	2013	omissis
LIGABUE	TU SEI LEI	2013	omissis
LIGABUE	NATI PER VIVERE ADESSO E QUI	2012	omissis
LIGABUE	LA TERRA TREMA AMORE MIO	2012	omissis
LIGABUE	PER SEMPRE	2013	omissis
LIGABUE	CIO' CHE RIMANE DI NOI	2009	omissis
LIGABUE	IL SUONO IL BRUTTO E IL CATTIVO	2011	omissis
LIGABUE	CON LA SCUSA DEL ROK N ROLL	2009	omissis
LIGABUE	SONO SEMPRE I SOGNI A DARE LA FORMA AL MONDO	2009	omissis

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito <https://freeallmusic.top> risulta registrato dalla società NameCheap Inc., indirizzo email abuse@namecheap.com per conto di un cliente la cui identità non è reperibile;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2320 è stata presentata da una

Direzione contenuti audiovisivi

delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2320**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 ottobre 2019**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore